

NOTA INFORMATIVA N. 9/2016

I DIVIDENDI ESTERI A SEGUITO DELLE NOVITA' IN TEMA DI REGIMI A FISCALITA' PRIVILEGIATA E L'ABOLIZIONE DEI COSTI BLACK LIST.

La nuova nozione di regimi fiscali privilegiati genera effetti non solo sulla normativa delle controlled foreign companies, ma anche sui dividendi esteri. Viene abolito il regime speciale di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata che diventano pertanto deducibili secondo le regole ordinarie.

1. Effetti sui dividendi esteri della nuova nozione di regimi fiscali privilegiati.

Nella nota informativa 8/2016, si era sottolineato che l'individuazione dei Paesi aventi un regime a fiscalità privilegiata, a decorrere dagli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2015, non è più legata all'appartenenza alla *black list* ma al riscontro che il livello nominale di tassazione estero non sia inferiore al 50% di quello italiano, restando esclusi gli Stati appartenenti all'Unione Europea, la Norvegia e l'Islanda. La modifica ha effetto non solo sul regime delle *controlled foreign companies*, ma anche sulla disciplina dei dividendi esteri e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni estere.

In linea di principio, gli utili derivanti dalla partecipazione in società non residenti sono imponibili in capo al percipiente residente in misura pari al 5% (se soggetto ires) o al 49,72% (se soggetto irpef).

Gli utili sono però pienamente imponibili in capo al percipiente residente nel caso in cui lo stesso detenga:

- ✓ una partecipazione diretta in un soggetto localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata;
- ✓ una partecipazione di controllo, anche di fatto, diretto o indiretto, in una società di un Paese non a fiscalità privilegiata che consegua dividendi da società di un Paese a fiscalità privilegiata. Ad esempio Alfa (Italia) partecipa all'80% in Beta (Regno Unito) la quale partecipa al 100% in Gamma (Is. Cayman). Gli utili distribuiti da Beta a Alfa sono tassati integralmente in proporzione alla quota di reddito di Beta imputabile al Paese a fiscalità privilegiata.

Allo stesso modo sono integralmente (e non al 5%) imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Il socio residente ha però la possibilità – se dimostra che la società di un Paese a fiscalità privilegiata da cui provengono gli utili svolge un'effettiva attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (ossia se si verifica la "prima esimente" prevista per le *cfc*) – di vedersi riconosciuto un credito d'imposta, in misura proporzionalmente corrispondente alla

sua quota di partecipazione e pari alle imposte che la controllata ha pagato a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso al 7.10.2015. Il credito d'imposta spetta anche in caso di realizzo di plusvalenze per la cessione della partecipazione.

Di conseguenza, qualora si sia dimostrato che la società controllata in un Paese a fiscalità privilegiata svolga un'effettiva attività commerciale o industriale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento, non scatta la tassazione per trasparenza ai sensi della normativa sulle cfc, ma gli utili distribuiti dalla controllata sono imponibili in Italia al 100%, con il riconoscimento di un credito d'imposta.

L'unica possibilità di disattivare l'imposizione integrale dei suddetti dividendi è dimostrare (seconda esimente cfc) che dalla partecipazione il socio residente consegua redditi localizzati per almeno il 75% in Stati o territori diversi da quelli aventi regimi fiscali privilegiati (RFP), tramite, ad esempio, una stabile organizzazione o in virtù del possesso di cespiti immobilizzati, localizzati e sottoposti a tassazione fuori dagli Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Rammentando che i dividendi percepiti non concorrono alla formazione del reddito del contribuente fino all'ammontare del reddito già a lui imputato in virtù della normativa cfc, si sintetizzano di seguito le diverse ipotesi di imposizione dei dividendi esteri:

Partecipazione del residente	Partecipata di 1° livello	Partecipata di 2° livello	Imposizione dividendo
non controllo	RFP		integrale
anche non controllo	RFP con seconda esimente (utili da non RFP per almeno il 75%)		5% (società) o 49,72% (persone fisiche)
controllo	RFP		nessuna imposizione (reddito tassato per trasparenza in regime cfc)
controllo	RFP con prima esimente (effettiva attività industriale nello Stato estero)		integrale con credito per imposte estere
controllo	non RFP	RFP (società o stabile organizzazione)	integrale per la quota di reddito RFP; 5% (soc.) o 49,72

			(persone fisiche) la quota residua
non controllo	non RFP	RFP o non	5% (pers. fisiche) o 49,72 (soc.)

Se il contribuente ritiene di realizzare le condizioni previste dalla seconda esimente, e quindi di detassare gli utili percepiti o la plusvalenza conseguita, e non intende presentare interpello preventivo disapplicativo, è tenuto a segnalare tale circostanza nella dichiarazione dei redditi, pena una sanzione pari al 10% dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 10.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

2. La deducibilità dei costi con fornitori di Paesi *black list*

L'art. 1, co. 142, della legge di stabilità 2016 abroga il regime dei costi che derivano da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata. I suddetti costi sono ora parificati ai costi con controparti nazionali o localizzate in Paesi non a fiscalità privilegiata e sono deducibili nel rispetto degli ordinari criteri di inerenza, competenza, certezza e oggettiva determinabilità, venendo anche meno anche l'obbligo di indicarli separatamente nella dichiarazione dei redditi.

2 marzo 2016